

Delibera n° 691

Estratto del processo verbale della seduta del
17 aprile 2015

oggetto:

LR 9/2005 "NORME REGIONALI PER LA TUTELA DEI PRATI STABILI NATURALI" - AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI A, B E C.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	assente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

Visto l'articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE (cd. Habitat) ai sensi del quale la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;

Vista la legge regionale 29 aprile 2005 n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) con la quale la Regione ha dettato norme per tutelare i prati stabili di pianura e, in particolare:

- l'articolo 2 che definisce i prati stabili naturali come quelle formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione *Phragmition communis*, *Magnocaricion elatae* e *Arrhenatherion elatioris*, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE descritte ai codici del gruppo 6 e del gruppo 7 e al codice 5130 (formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli);

- l'articolo 3, ai sensi del quale la legge regionale 9/2005 si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B alla legge;

- l'articolo 4, ai sensi del quale sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 è ammessa, tra le altre, anche la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla legge;

- l'articolo 6 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee tutelate dalla medesima legge regionale;

- l'articolo 6 bis della legge regionale 9/2005 ai sensi del quale l'inventario può essere aggiornato in ogni tempo d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie ovvero su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali;

- l'articolo 10 ai sensi del quale la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:

a) modificare l'elenco delle tipologie prative indicate all'allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell'inserimento nell'inventario di cui all'articolo 6;

b) ridelimitare i territori interessati all'interno dei Comuni elencati nell'allegato B;

c) apportare modifiche all'allegato C;

Vista la legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) e, in particolare:

- l'articolo 3, comma 12, che ha apportato, tra le altre, modifiche agli articoli 2 (Definizione di prato stabile) e 3 (Ambito di applicazione) della legge regionale 9/2005;

- l'articolo 3, comma 13, ai sensi del quale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 14/2012, la Giunta regionale approva, con le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 9/2005, l'adeguamento dell'inventario dei prati stabili alle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 2007, n. 2166, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione nel 1° supplemento ordinario del 12.10.2007, n. 26 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2005, l'inventario dei prati stabili naturali;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 15 maggio 2008, n. 885, del 9 settembre 2008, n. 2057 e del 5 dicembre 2012, n. 2162, con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti straordinari dell'inventario dei prati stabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 bis della legge regionale 9/2005;

Atteso che le attività di adeguamento e aggiornamento dell'inventario conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale 14/2012 e le attività istruttorie della struttura regionale competente in materia di biodiversità hanno reso necessario apportare modifiche agli allegati A, B e C della legge regionale 9/2005;

Atteso che le modifiche proposte all'allegato A della legge regionale 9/2005 sono le seguenti:

- cancellazione delle tipologie di prati asciutti A4, A5 e A6, tipiche dell'ambito carsico, in quanto i Comuni in esso ricadenti non sono inseriti nell'allegato B alla legge e, pertanto, tale ambito non è ricompreso nel campo di applicazione della legge, la quale si applica negli ambienti prativi di pianura;
- inserimento nell'elenco della tipologia prativa "Magredi a forasacco", riconducibile all'habitat codice 62A0, di cui è stata verificata la presenza;
- inserimento nell'elenco della tipologia prativa "Marisceti", distinta dalle tipologie già individuate in quanto habitat prioritario identificato da specifico codice (7210);
- aggiornamento dei riferimenti ai codici degli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE, conseguente alle modifiche sopra descritte;
- revisione complessiva delle schede delle tipologie prative, con particolare riferimento alle liste delle specie indicatrici, ora ricavate con metodi statistici sulla base dei risultati della campagna di aggiornamento dell'inventario realizzata nel corso dell'anno 2013. Le schede di ciascuna tipologia sono state inoltre corredate, per maggiore chiarezza, da un sintetico testo descrittivo e da un'immagine esemplificativa;

Atteso che per la ridelimitazione dei territori interessati all'interno dei Comuni elencati nell'allegato B alla legge regionale 9/2005, il riferimento è individuato nel limite delle coperture quaternarie indicate nella carta geologica del Friuli Venezia Giulia pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tale limite definisce, in stretta correlazione con l'inventario vigente, le aree pianeggianti e sub-pianeggianti della pianura e dell'area delle colline moreniche;

Preso atto che, in esito alle intervenute fusioni dei Comuni di Campolongo al Torre con il Comune di Tapogliano, del Comune di Rivignano con il Comune di Teor e del Comune di Valvasone con il Comune di Arzene sono stati apportati gli aggiornamenti formali all'elenco dei Comuni di cui all'allegato B della legge regionale 9/2005;

Atteso che le modifiche proposte all'Allegato C sono, in particolare:

- al punto 1 (Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili), l'individuazione delle casistiche previste dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 o dalle misure del Piano di Sviluppo Rurale in relazione alle quali non è prevista la concimazione dei prati stabili. Inoltre è stato chiarito che i prati umidi non sono concimabili;
- al punto 2 (Modalità di esecuzione degli interventi compensativi) è stata introdotta la possibilità, per la struttura regionale competente in materia di biodiversità, di disporre, previa motivazione, modalità tecniche di esecuzione di ripristini compensativi diversificate rispetto alle modalità standard previste nell'allegato stesso;
- al punto 2.2 è stata migliorata tecnicamente la prescrizione riguardante le modalità di sfalcio al fine di renderla maggiormente compatibile con le esigenze della fauna selvatica;
- ai punti 2.2 e al punto 3 (Modalità di esecuzione degli interventi di recupero) è previsto l'utilizzo di essenze provenienti da prati stabili inseriti nell'inventario il più possibile prossime alle aree degli interventi di recupero al fine di evitare l'utilizzo di essenze non idonee per composizione e corredo genetico;
- le rimanenti proposte di modifica sono adeguamenti di coordinamento conseguenti alle modifiche proposte all'allegato A;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9/2005, le modifiche agli allegati A, B e C della legge regionale 9/2005 riportate agli allegati A, B e C della presente deliberazione della quale fanno parte integrante e sostanziale;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, la Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2005 n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) sono approvate le modifiche agli allegati A, B e C della legge regionale 9/2005 riportate agli allegati A, B e C della presente deliberazione della quale fanno parte integrante e sostanziale.
2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE